

Una nota del ministero dello sviluppo economico in risposta a un'azienda di recapito

Notifica via corriere privato ok

La regola per atti di accertamento e processo tributario

DI SERGIO TROVATO

Gli atti di accertamento tributario emanati dalle agenzie fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati direttamente a mezzo posta anche tramite corriere privati sin dal 2011. La stessa regola si applica anche agli atti del processo tributario. Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con una nota dello scorso 6 dicembre, con la quale ha risposto a un quesito posto da un'azienda privata di recapito postale. Il Mise ha escluso che l'attività di notifica possa essere svolta solo dall'Ente poste come gestore del cosiddetto servizio universale. Tesi sostenuta dalla Cassazione e dai giudici di merito. Per il Mise, le incertezze sulla validità delle notifiche da parte dei corrieri privati, tramite raccomandata ordinaria, sono giustificate solo per quelle «eseguite a mezzo del servizio postale, prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 58 del 2011». Il principio vale «sia per gli atti del procedimento ammi-

nistrativo tributario che per gli atti del contenzioso tributario». La tesi, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito, è condivisibile poiché la prima liberalizzazione del settore dei servizi postali è avvenuta nel 2011 con il decreto sopra richiamato. È stato ritenuto che le notifiche fatte dagli agenti di Poste Italiane hanno la stessa efficacia di quelle effettuate dall'ufficiale giudiziario e che le dichiarazioni da loro rilasciate valgono fino a querela di falso, mentre la stessa valenza non può essere riconosciuta agli atti recapitati dai dipendenti di una società che svolge un servizio postale privato. Questo orientamento, però, non tiene conto delle modifiche normative intervenute nel 2011. La Ctr Bari (sentenza 1150/2016) ha stabilito che il dipendente di un corriere privato non essendo un pubblico ufficiale non è in grado di attestare la data di spedizione di un ricorso tributario e non può certificare se l'impugnazione di un provvedimento fiscale sia stata proposta nei termini di legge. È emerso un contra-

sto all'interno della stessa Cassazione. Sezione tributaria (sentenza 3932/2011) e sezione penale (sentenza 2886/2014) hanno emanato pronunce di segno diverso. La prima ha ripetutamente affermato che sono valide solo le notifiche effettuate attraverso il fornitore universale Poste Italiane. La terza sezione penale, invece, ha chiarito che nei casi in cui la norma di legge preveda la spedizione di un atto a mezzo posta raccomandata, non sussiste alcuna ragione per sostenere che l'unico canale per effettuarla sia tramite il servizio gestito da Poste Italiane. In effetti, gli artt. 4 e 5 del dlgs 58/2011 hanno eliminato l'esclusività del servizio per Poste e consentito la notifica anche ad agenzie private tranne che per multe e atti giudiziari. Limite caduto con la legge di Bilancio 2018.



La nota Mise sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Diritti di usufrutto vitalizi, adeguati i coefficienti

I nuovi coefficienti 2019

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
Da 0 a 20	118,75
Da 21 a 30	112,50
Da 31 a 40	106,25
Da 41 a 45	100,00
Da 46 a 50	93,75
Da 51 a 53	87,50
Da 54 a 56	81,25
Da 57 a 60	75,00
Da 61 a 63	68,75
Da 64 a 66	62,50
Da 67 a 69	56,25
Da 70 a 72	50,00
Da 73 a 75	43,75
Da 76 a 78	37,50
Da 79 a 82	31,25
Da 83 a 86	25,00
Da 87 a 92	18,75
Da 93 a 99	12,50

Via libera ai nuovi coefficienti per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto vitalizi, ai fini fiscali ma anche civilistici. È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre scorso il decreto Mef del 19 dicembre 2018, che provvede all'aggiornamento annuale della tabella per la determinazione del valore dei diritti previsti dal Testo unico dell'imposta di registro e da quello che disciplina successioni e donazioni.

L'adeguamento, che avviene in base a quanto stabilito dalla legge n. 662/1996, tiene conto della variazione del saggio degli interessi legali. Il dm 12 dicembre 2018 ha infatti quasi triplicato il tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile, innalzandolo dallo 0,3 allo 0,8% a far data dal 1° gennaio 2019.

In ambito tributario ciò ha comportato effetti su un ampio insieme di istituti (tra i quali per esempio il ravvedimento operoso). Non fanno eccezione i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, grazie ai quali è possibile incorporare, dal valore di piena proprietà di un bene (per esempio, un immobile o una quota societaria), il diritto di usufrutto dal diritto di nuda proprietà. Naturalmente più il beneficiario è giovane maggiore è il «peso economico» dell'usufrutto vitalizio, destinato prevedibilmente a durare più a lungo. Il dm appena pubblicato modifica anche gli intervalli di età del beneficiario, dividendo in due fasce quella precedentemente compresa tra 41 e 50 anni (ora separata in 41-45 e 46-50).

Le modifiche si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019. Si ricorda che per calcolare il valore dell'usufrutto è necessario moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale di interesse e quindi moltiplicare a sua volta tale prodotto per il coefficiente indicato nel prospetto, in base all'età dell'usufruttuario.

Valerio Stroppa

OUTLOOK

2019

LA GUIDA

AGLI

INVESTIMENTI

Che anno sarà per azioni, obbligazioni, fondi, immobili, valute e asset class alternative? I consigli pratici per proteggere i tuoi risparmi e gli outlook sui mercati dei migliori esperti.

Da oggi 40 interviste nella sezione speciale Outlook 2019 sul video center MilanoFinanza.it e in onda fino al 7 Gennaio

SU

canale 507 in diretta streaming su www.milanoфинanza.it App Le TV di Class Editori